



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 01.07.1993

Delibera n. 14/1993

**OGGETTO: SCHEMA PREVISIONALE E PROGRAMMATICO EX ART.2bis
DELLA LEGGE 4 AGOSTO 1989, N°283.
RIDEFINIZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DA
FINANZIARE CON LE DISPONIBILITA' PER L'ANNO 1991.**


IL COMITATO ISTITUZIONALE

Vista la legge 4 agosto 1989, n. 283, recante provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti, la quale all'art. 2bis dispone che le Autorità di bacino di rilievo nazionale dei fiumi che sfociano nel mare Adriatico approvino, con riferimento all'art. 31 della legge 18/5/1989, n. 183, uno schema programmatico riguardante gli interventi più urgenti, articolati per criteri e progetti, al fine di fermare il progressivo degrado della qualità delle acque del mare Adriatico e perseguire la riduzione del carico dei nutrienti sversati a mare e degli altri fattori inquinanti;

Visto in particolare il quarto comma del medesimo articolo 2bis, che riserva al bacino del Po due terzi delle disponibilità finanziarie;

Preso atto che la legge 29/12/1990, n. 405 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991), alla tabella F riduce a 346.000 milioni di lire le disponibilità per il 1991 previste dall'art. 2bis citato e conseguentemente a 242,660 milioni di lire quelle riservate al bacino del Po;

Vista la propria delibera in data 6.05.1992 con la quale è stato approvato, in attuazione del disposto dell'art. 2bis, lo Schema previsionale e programmatico del bacino idrografico del fiume Po con il programma degli interventi da finanziare con



disponibilità per l'anno 1991 per complessivi 219.243 milioni di lire, oltre a 23.417 destinati allo sviluppo delle attività di studi e pianificazione da promuoversi da parte del Ministero dell'Ambiente, dell'Autorità di bacino del Po e delle Regioni;

Preso atto che la legge 23/12/1992 n. 501 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1993" prevede all'art. 23 il mantenimento in bilancio per l'esercizio finanziario 1993 del Ministero dell'Ambiente, la somma iscritta al cap. 7708 dello stato di previsione del Ministero stesso per il 1992, relativo alla legge 283/89 per l'annualità 1991;

Visto l'art. 9, quarto comma, della legge 7/8/1990, n. 253 che prevede che le Autorità di bacino possano procedere ad aggiornamenti annuali degli Schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge n. 183 citata;

Considerato che il D.P.C.M. 1° marzo 1991, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 96 del 24/4/1991, dispone, all'art. 2 secondo comma, che gli interventi individuati siano connotati da accertato carattere di definitività e di autonomia funzionale e siano totalmente coperti con le risorse finanziarie disponibili, anche attraverso l'aggregazione di ulteriori risorse finanziarie stanziata per le medesime finalità;

Ritenuto che quanto disposto dal D.P.C.M. citato debba applicarsi a tutti gli interventi previsti dagli Schemi previsionali e programmatici approvati con riferimento all'art. 31 più volte citato;

Preso atto che per gli interventi, da finanziare con l'annualità 1991, indicati nella tabella 1 dell'allegato A al presente atto e relativi alla Regione Lombardia, è necessario individuare lotti funzionali diversamente articolati, rispetto a quanto indicato nello Schema già approvato il 6/5/1992, essendo variata la quota di cofinanziamento allora prevista, come conseguenza della sospensione dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti disposta dalla legge 359/1992;

Preso atto che la nuova articolazione dei lotti suddetti interventi nella Regione Lombardia, come da nota n. 15657 del 21.06.1993, è quella indicata dalla tabella 2 del citato allegato A, essendo comunque invariato l'importo dei finanziamenti previsti nello Schema precedentemente approvato e, invece, ridotta la quota di cofinanziamento;

Preso atto che per gli interventi da finanziare con l'annualità 1991, indicati nella tabella 3 del citato Allegato A e relativi alla Regione Emilia-Romagna, sono venuti a mancare i presupposti dell'immediata cantierabilità;

Preso atto che la Regione Emilia-Romagna, come da nota n.5831 del 22/6/1993, e nota . 5863 del 23/6/1993, Assessorato Ambiente, propone che i finanziamenti precedentemente destinati ai suddetti interventi vengano ridestinati per l'anno 1991 agli interventi indicati sulla tabella 4 del medesimo allegato A, che invece risultano immediatamente cantierabili, rinviando così il finanziamento dei primi a successive annualità;



Considerato che le modifiche sopra indicate non comportano variazioni dell'importo complessivo dei finanziamenti a valere sull'annualità 1991 della citata legge n. 283;

Visto l'Allegato B al presente atto con il quale è ridefinito il programma per il 1991 in base alle modifiche più sopra indicate;

Dato atto che le predette proposte individuano interventi connotati da carattere di definitività e di autonomia funzionale, e dotati di completa copertura finanziaria, secondo quanto previsto all'art.2 - punto 2 del D.P.C.M. 1.3.1991;


DELIBERA:

ART. 1 E' approvata la ridefinizione del programma di interventi relativo all'annualità 1991 dello Schema previsionale e programmatico ex art. 2bis della legge 4/8/1989 n. 283, come indicato negli allegati A e B al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

ART. 2 Il presente atto è trasmesso al Ministero dell'Ambiente ai sensi e per gli effetti dell'art. 2bis della legge 4/8/1989, n. 283.

Roma, li 01.07.1993

IL SEGRETARIO GENERALE
(Prof. Roberto Passino)



IL PRESIDENTE
(On.le Valdo Spini)

